Civile Ord. Sez. 5 Num. 25555 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: CALIENNO GIANMARCO
Data pubblicazione: 18/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34910/2019 R.G. proposto da:

La Ferro Cemento Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, Brucculeri Patrizia, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Lo Giudice;

-ricorrente-

contro

Riscossione Sicilia s.p.a. già Serit Sicilia Spa Agente Riscossone Provincia Agrigento, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Valenti unitamente all'avvocato Stefano Catuara;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo n. 2265/2019 depositata il 08/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dal Consigliere Gianmarco Calienno.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l'appello di Riscossione Sicilia s.p.a. e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso della società La

Ferro Cemento srl (LFC) con cui la contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento notificatole dalla concessionaria e i relativi atti prodromici concernenti la TARSU 2007.

2. Avverso siffatta pronuncia, LFC ha proposto ricorso in cassazione affidandosi a 11 motivi.

3. Riscossione Sicilia resiste con controricorso.

4. Il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. generale Luisa De Renzis ha depositato, nel termine di legge, conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso con assorbimento dei restanti.

5. La ricorrente, con la memoria ex art.380 bis c.p.c., ha dichiarato di rinunciare al ricorso per intervenuta cancellazione della LFC dal Registro delle Imprese in data 31/12/2021.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo la ricorrente rinunciato al ricorso, per intervenuta cancellazione della LFC dal Registro delle Imprese, debitamente documentata dalla visura prodotta contestualmente alla memoria ex art.380 bis c.p.c.

2. La rinuncia, d'altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmeno l'accettazione, ai fini della pronuncia d'estinzione, in quanto gli adempimenti previsti dall'articolo 390 del codice di procedura civile sono finalizzati ad ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 e Cass. n. 10695/25).

3. Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio di cassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura civile, fino alla data dell'adunanza camerale (cfr. Cass., sez. un., n. 28182/20, Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25).

4. Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all'uopo previsti dalla legge, deve essere dichiarato estinto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. Quanto alle spese di lite, esse vanno poste -ai sensi dell'art. 391, secondo comma, c.p.c. (vedi Cass.n.16814/2026)- a carico della parte che vi ha dato causa, ossia la ricorrente, non avendo la difesa della controricorrente aderito alla rinuncia.

6. Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di una norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione, di talché l'estraneità della fattispecie in esame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ogni specificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15, Cass. n. 13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n.25485/18, Cass. n. 25722/19, Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n. 11672/23).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 10/09/2026.

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale